

BRIVIO

SCUOLA D'INFANZIA

“ CESARE CANTU’ “

STATUTO

CAPO I

ORIGINE E SCOPO DELL'ASILO E MEZZI DEI QUALI DISPONE

ART. I°

La Scuola D'Infanzia Cesare Cantu'' , con sede nel Comune di Brivio via Como Nr.2, ebbe origine nell'anno 1870.

Della proprietà erano intestati il Prevosto Luigi Bonacina ed il Sacerdote Francesco De Capitani e Luigi Panza, i quali facevano donazione all'Asilo della proprietà subordinatamente alle condizioni descritte dall'atto di donazione.

I° ATTO DI DONAZIONE

Bonacina- De Capitani – Panza 24 Agosto 1911 Rogito Not. Cassina Guido n.208 di Repertorio.

Omissis: si donano gli immobili in comune di Brivio L. 1177 fabbricato urbano uso Asilo Infantile in Piazza della Chiesa di due piani e vani 8 (otto) m2 2020 sotto l'osservanza dei seguenti patti:

- 1- Lo stabile sopra descritto dovrà essere adibito esclusivamente ed in perpetuo ad uso Asilo per i bimbi della Parrocchia di Brivio, abitazione delle Religiose assistenti, ed Oratorio e ricreatorio festivo per le ragazze e nel caso che l'asilo per qualunque causa non potesse più funzionare, gli enti donati passeranno ipso jure et facto alla prebenda parrocchiale di Brivio.*
- 2- Il Prevosto pro tempore di Brivio sarà in perpetuo membro del Consiglio d'Amministrazione ed avrà il diritto di nominare altri dei due membri dello stesso in una delle persone stimate del paese, preferibilmente fabbricere.*
- 3- La Direzione dell'Asilo sarà affidata a religiose, le quali nei giorni festivi avranno l'obbligo di raccogliere nei detti locali le ragazze della Parrocchia di Brivio per l'oratorio, cioè l'istruzione religiosa e divertimento, sotto la dipendenza esclusiva del Proposto Parroco pro tempore in luogo. A dette Suore sarà concesso l'uso gratuito dei locali di abitazione dell'oratorio e dell'orto come attualmente si pratica.*
- 4- Qualora per qualsiasi ragione non fosse possibile affidare l'Asilo a persone religiose, sarà in facoltà del proposto Parroco pro tempore del luogo proporre altre persone secolari di buona e sicura condotta fra le quali il consiglio d'amministrazione sceglierà quelle che compiano gli uffici sopraddetti.*

Essendo sopraggiunta la morte del donante prima che fosse terminato lo svolgimento di tutte le pratiche di rito per l'accettazione della donazione da parte dell'Ente Morale, il Sacerdote Ambrogio Valli in qualità di erede universale del Prevosto Bonacina, ripeteva la donazione colle medesime modalità con ratifica istrumentale 17 Ottobre 1911 Rag. Not. Guido Cassina N. 215 di Rep.

Ad aumentare il patrimonio immobiliare pure in subordinazione a determinate condizioni segue per l'interessamento del Prevosto Giov. Battista Viganò Presidente dell'Asilo un

II ATTO DI DONAZIONE

Atto di donazione Frigerio Comm. Carlo fu Basilio

Il 1° Febbraio 1928 Rog. Dott. Antonio Longhi di Milano N. 635 di Rep. Omissis: dietro autorizzazione della Prefettura di Como 12 Novembre 1927 N. 7527.10 di prot. Col sopra descritto strumento il Comm. Carlo Frigerio donava l'appezzamento di terreno mappale N. 111 sem. arb. in comune di Brivio di ett. 0.19.60 all'Asilo e contemporaneamente vi faceva costruire un fabbricato comprendente salone, refettorio, cucina, dispensa e rustico alle seguenti condizioni:

- 1- il terreno in parola dovrà in perpetuo rimanere di compendio dell'Ente già costituito e formare coll'attuale stabile un'unica proprietà, né potrà essere staccato od in parte della proprietà dell'Asilo, né essere adibito ad altri scopi o ad altri usi che non siano quali attinenti a tale istituzione ed inoltre l'oggetto di donazione dovrà servire alla formazione religiosa della gioventù del comune di Brivio affidata al Rev. Parroco pro tempore, il quale potrà esigere che sia tenuto a sua disposizione nei giorni festivi e nelle ore libere della scuola il medesimo oggetto di donazione.*
- 2- Per eventuali infrazioni all'una o all'altra delle suddette condizioni conferirà al donante e ai suoi eredi od in mancanza di essi al Parroco Pro tempore il diritto di retrocessione dell'area ceduta nello stato di consistenza in cui effettivamente si troverà a quella epoca colle miglorie avute, coi deterioramenti subiti, senza obbligo o diritto alle parti di dare, o, di pretendere compensi per danni o per conguaglio di valori. Nel caso di tale retrocessione l'area stessa in tutta la sua consistenza sarà nel miglior modo assicurata perché possa servire alla formazione religiosa della gioventù affidata la Parroco nei giorni feriali i bambini poveri di ambo i sessi del comune di Brivio dell'età dai Tre ai Sei anni e di provvedere alla loro educazione fisica, morale intellettuale e religiosa nei limiti consentiti dalla loro tenera età. Rimanendo posti disponibili dopo l'ammissione dei poveri, possono essere ammessi anche bambini non poveri, verso il pagamento di una retta da stabilire dal Consiglio d'Amministrazione.*

La Scuola d'infanzia fu eretta in Ente Morale con Regio Decreto del 27/01/1874 acquisendo successivamente la personalità giuridica di diritto pubblico in qualità di IPAB Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza ai sensi della legge 17 Luglio 1890 n. 6972.

Successivamente l'Ente fu escluso dal trasferimento al Comune, perché svolgente in modo precipuo attività inerenti la sfera educativo – religiosa (ex art.25 DPR 617/77) con DPCM del 28/11/1978 di cui all'elenco n 9_ pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale nr.340 del 06/12/1978 ed in seguito inserito nell'elenco delle II.PP.AB. della Regione Lombardia.

La Giunta Regionale con delibera n. 15579 del 02/12/1991 pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia N.10 del 02/03/1992 ha disposto la depubblicizzazione dell'Ente a norma delle leggi regionali n. 21 e 22 del 1990.

ART. 2

Attualmente l'Associazione Scuola d'infanzia è un Ente Morale con personalità giuridica di diritto privato ai sensi dell'Art. 14 e seguenti del Codice Civile. L'Ente è iscritto al n. 836 del 07/04/2001 del Registro delle Persone Giuridiche Private presso la Camera di Commercio di Lecco.

ART. 3

Scopo dell'Associazione è quello di educare i bambini e favorire la formazione della loro personalità in collaborazione con le famiglie. A tal fine si avvarrà dei mezzi e delle didattiche più idonee atte a stimolare nei bambini la realizzazione delle loro capacità intellettuali, fisiche, sociali, morali e religiose. Per attuare le proprie finalità la scuola d'infanzia recepisce il Progetto Educativo dell'ADASM – FISM (Associazione degli Asili e Scuole Materne) di Lecco cui essa aderisce.

ART. 4

L'Associazione è una scuola d'infanzia privata di ispirazione CRISTIANA, NON SI PREFIGGE FINI DI LUCRO e svolge la sua attività nell'ambito territoriale della Regione Lombardia.

E' pertanto esclusa ogni forma di distribuzione, anche in modo indiretto di utili o avanzi di gestione nonché fondi di riserva o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione sia imposta per legge. Essa ha pertanto lo scopo di accogliere, secondo il calendario stabilito dal regolamento interno, i bambini di entrambi i sessi in età prescolare del Comune di Brivio e, nel caso vi siano posti disponibili, anche bambini provenienti da altri Comuni limitrofi, provvedendo alla loro educazione ed istruzione, morale, culturale e religiosa, nei limiti consentiti dalla loro età.

Non sono accolti bambini che non abbiano subito le vaccinazioni prescritte dalle leggi vigenti.

I bambini ammessi alla scuola d'infanzia non possono rimanervi oltre il principio dell'anno scolastico nel quale sono obbligati, secondo le vigenti leggi e per ragioni di età a ricevere l'istruzione elementare.

ART 5

PATRIMONIO E MEZZI FINANZIARI

Il patrimonio della scuola d'infanzia Cesare Cantù è costituito da beni immobili descritti analiticamente sulla relazione allegata al bilancio annuale

L'Ente provvede ai suoi scopi con:

- *entrate patrimoniali*
- *rette degli utenti*
- *contributi dello stato e della Regione*
- *contributi di Enti Pubblici e Privati*
- *contributi delle Famiglie e dei Soci*
- *oblazione e lasciti*
- *con ogni altro provento non espressamente destinato all'incremento patrimoniale.*

SOCI

ART.6

Sono Soci dell'Ente coloro che ammessi all'Associazione, versano una quota annuale fissata dal Consiglio d'Amministrazione.

Perdono la qualità di soci coloro che senza giustificato motivo non hanno effettuato il pagamento della quota annuale nei termini fissati dal Consiglio di Amministrazione e coloro che in qualunque modo danneggino moralmente e materialmente l'associazione. Per il recesso e l'esclusione dei soci e i motivi che la determinano si applicano le norme previste dall'art. 24 del Codice Civile.

ORGANI DELL'ENTE

ART. 7

Sono organi dell'Ente:

- *l'Assemblea dei soci;*
- *il Consiglio d'Amministrazione*
- *il Presidente*
- *il Revisori dei conti*

ASSEMBLEA DEI SOCI

ART. 8

Le Assemblee dei Soci sono Ordinarie e Straordinarie.

L'assemblea ordinaria è convocata anche fuori dalla sede sociale, purchè in Provincia di Lecco, almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio.

Le assemblee straordinarie sono convocate ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, per iniziativa del Presidente o per richiesta motivata e sottoscritta di almeno un decimo dei soci.

Le Assemblee sono convocate dagli amministratori.

La convocazione avviene mediante comunicazione scritta diretta a ciascun membro, ovvero mediante affissione all'albo della scuola d'infanzia almeno 5 giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

La convocazione dovrà indicare il giorno, l'ora ed il luogo sia della prima convocazione che della seconda e gli argomenti oggetto dell'ordine del giorno.

All'assemblea possono intervenire i soci in regola con il versamento della quota dell'anno in cui è indetta l'assemblea stessa e i membri del Consiglio di Amministrazione.

Per la validità dell'assemblea è richiesto in prima convocazione l'intervento di almeno la metà dei soci o loro delegati; in seconda convocazione, che può essere fatta anche un'ora dopo la prima, l'adunanza è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Ogni socio ha diritto ad un solo voto e può delegare, con atto scritto, un altro socio. Ogni socio non può avere più di tre deleghe.

ART. 9

Spetta all'Assemblea dei soci:

- a- l'approvazione del bilancio*
- b- le modificazioni dello Statuto*
- c- lo scioglimento dell'Ente*
- d- la nomina dei rappresentanti dei soci per il Consiglio di Amministrazione ;*
- e- la nomina del Revisori dei conti*
- f- le proposte di carattere organizzativo, pedagogico, didattico, assistenziale e di andamento generale della scuola;*
- g- le deliberazioni circa l'esclusione dei soci a norma dell'art. 24 del Codice Civile.*
- h- Le deliberazioni su ogni questione che il Consiglio di Amministrazione intende sottoporre all'assemblea.*

ART.10

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Ente; in sua assenza l'assemblea nomina un suo Presidente.

ART. 11

Le decisioni dell'Assemblea dei soci sono prese a maggioranza dei voti espressi, tranne le delibere di cui al Punto b. dell'art. 9 del presente statuto, che devono essere prese con la presenza di almeno due terzi degli associati ed il voto favorevole

della maggioranza dei presenti e le delibere di cui al punto c. che devono essere prese con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ART.12

Il Consiglio di Amministrazione è composto da:

il Parroco pro-tempore della parrocchia di Brivio “ S:S: Martire Sisimio, Martirio e Alessandro ” o un suo delegato.

N. 4 soci eletti in apposita assemblea con maggioranza di voti espressi; uno dei quali scelto da una rosa di 2 candidati proposto dall'Amministrazione Comunale e uno scelto da una rosa di due nomi dal parroco pro-tempore come previsto dal punto 2 dell'atto di donazione.

Tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica quattro anni dalla data di insediamento del Consiglio stesso e possono essere rieletti senza interruzione.

ART.13

Spetta al Consiglio di Amministrazione:

- *eleggere nel suo ambito il Presidente e il Vice Presidente;*
- *nominare il Segretario;*
- *curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci;*
- *redigere i bilanci da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;*
- *predisporre il regolamento interno della Scuola d'infanzia Cesare Cantù*
- *assumere, sospendere o licenziare il personale;*
- *stipulare atti, convenzioni, contratti di ogni genere inerenti l'attività dell'Ente;*
- *conferire procure ed eventuali deleghe di proprie funzioni sia al Presidente che ai singoli amministratori, nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge.*
- *deliberare circa l'ammissione dei soci;*
- *deliberare le costituzioni in giudizio di ogni genere;*
- *controllare, anche tramite organi con specifica competenza, il conseguimento delle finalità statutarie, del progetto educativo e del regolamento interno;*
- *deliberare annualmente il contributo mensile delle famiglie;*
- *deliberare la quota annuale dei soci;*
- *deliberare sull'acquisizione e l'alienazione dei beni mobili e immobili, sull'accettazioni di donazioni, eredità e legati;*

- *deliberare l'alienazione dei beni immobili destinati alla realizzazione dei fini istituzionali col voto favorevole di almeno 4 persone su 5 alle condizioni di cui all'Art. 17 comma 2° del D.L. 207/2001;*
- *promuovere le modifiche allo statuto;*
- *adempiere inoltre a tutte le funzioni ad esso attribuite dalle leggi e dai regolamenti, deliberare su tutti gli affari che interessano l'Ente e che non sono di competenza dell'Assemblea dei soci.*

ART.14

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce in via ordinaria due volte all'anno per la redazione del bilancio preventivo e le sue variazioni, nonché del conto consuntivo e in via straordinaria ogni qualvolta ve ne sia motivo, sia per iniziativa del Presidente, sia su richiesta scritta e motivata di un terzo dei componenti il Consiglio stesso.

La convocazione ha luogo mediante avviso scritto contenente l'ordine del giorno dei lavori da recapitarsi ai singoli componenti almeno cinque giorni prima della riunione:

L'adunanza è valida quando è presente la metà più uno dei membri del Consiglio di Amministrazione; le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti, ad eccezione di quanto previsto dal precedente art. 13 in materia di alienazione di immobili destinati alla realizzazione dei fini dell'Ente.

ART.15

I componenti del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipano a tre sedute consecutive, decadono dalla carica.

ART.16

Le dimissioni per qualsiasi causa di un membro del Consiglio di Amministrazione devono essere iscritte dal Presidente fra gli argomenti all'ordine del giorno della prima adunanza successiva alla data di comunicazione delle stesse.

Il consigliere nominato in sostituzione resta in carica sino alla scadenza naturale del consiglio stesso.

ART.17

Novanta giorni prima della scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione, il Presidente deve richiedere ai soggetti interessati le designazioni dei propri rappresentanti perché si possa procedere al rinnovo del Consiglio: Il Consiglio scaduto resta comunque in carica fino all'insediamento di quello nuovo nei limiti e coi poteri stabiliti dalle disposizioni delle leggi vigenti.

IL PRESIDENTE

ART.18

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione esercita tutte le funzioni che gli sono conferite dalle leggi e dal presente Statuto e che gli siano state delegate dal Consiglio di Amministrazione in conformità a quanto previsto dal precedente Art-13 ottava linea.

Vigila e dirige tutta l'attività dell'Associazione, firma la corrispondenza e gli atti d'ufficio.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Ente, presiede l'Assemblea dei soci, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e cura l'esecuzione delle delibere da esso assunte.

In caso di necessità e urgenza può adottare provvedimenti attinenti l'ordinaria amministrazione, i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, sottoponendoli a ratifica nella prima adunanza di questo.

ART.19

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, ne fa le veci il Vice-Presidente e in mancanza di questi, il consigliere con maggiore anzianità di carica ed in caso di parità il più anziano d'età.

REVISORE DEI CONTI

ART.20

Il Revisore dei Conti è eletto dall'Assemblea dei soci, anche fra i non soci; esso dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Il compito del Revisore è di vigilare su tutta l'attività amministrativa e finanziaria dell'Ente, controllare i libri contabili, i bilanci e predisporre la relazione annuale per l'Assemblea. Il Revisore non può far parte del Consiglio di Amministrazione e deve essere iscritto al registro dei revisori contabili.

ART.21

Per favorire la partecipazione delle famiglie al conseguimento degli scopi dell'Associazione, il Consiglio di Amministrazione può promuovere la costituzione di un organismo collegiale di partecipazione secondo criteri stabiliti da apposito regolamento e norme.

ART.22

Lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio dell'Associazione verrà deliberato dall'Assemblea dei soci con la maggioranza prevista dall'ultimo comma dell'Art.21 del Codice Civile.

In caso di scioglimento l'eventuale patrimonio dell'Associazione, residuo dalla liquidazioni di ogni passività, sarà devoluto secondo quanto previsto all'Art.1 del presente Statuto.

ART.23

Tutte le cariche associative sono gratuite.

ART.24

Per quanto non contemplato dal presente Statuto si applicano le disposizioni vigenti in materia di associazioni e fondazioni private giuridicamente riconosciute.

*F.TO DON FERNANDO GATTI
NOTAIO FRANCESCO BRINI*